

N. R.G. 1310/2006



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GIANGIACOMO LACENTRA
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1310/2006 promossa da:

_____, con il patrocinio dell'avv. DI
NAPOLI ROBERTO e dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in VIA C/O CANCELLERIA CIVILE
DEL TRIBUNALE DI RAVENNA RAVENNA presso il difensore avv. DI NAPOLI ROBERTO

_____, con il patrocinio dell'avv. DI
NAPOLI ROBERTO e dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in VIA C/O CANCELLERIA CIVILE
DEL TRIBUNALE DI RAVENNA RAVENNA presso il difensore avv. DI NAPOLI ROBERTO

ATTORE/I

contro

BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCARL (C.F. 03231270236), con il patrocinio
dell'avv. SPIZUOCO GABRIELE e dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in PIAZZETTA DEGLI
ARIANI 18 48100 RAVENNA presso il difensore avv. SPIZUOCO GABRIELE

CONVENUTO/I

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____ e dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. _____

TERZO CHIAMATO

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____ e dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. _____


INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

n.1310/2006 di r.g.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione.



Si è fatta opposizione all'esecuzione, da parte degli eredi del debitore principale – padre – avverso pignoramento immobiliare (esec. n.181/2005 – tribunale Ravenna), sul compendio successorio, notificato a richiesta del creditore procedente, ora opposto – banca – a seguito di non adempimento di pregresso mutuo fondiario, con ipoteca ex lege. I motivi della opposizione erano la nullità della clausola di interessi ultra-legali, per indeterminatezza, la inesigibilità degli interessi in quanto anatocistici; poi, vi era domanda riconvenzionale nei termini di cui sopra.

Il creditore procedente, nel costituirsi in giudizio, eccepiva la infondatezza dei rilievi mossi in

sede di opposizione e chiedeva il rigetto della stessa, anche per prescrizione decennale.

In corso di causa, è stata svolta l'istruttoria di riferimento, come richiesta dalle parti, anche con ctu contabile. Poi, la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni delle parti, ex art. 189 cpc.

La domanda di parte attrice – ora oggetto di opposizione all'esecuzione – non può essere accolta, in quanto non fondata in diritto; ciò, per le ragioni che ora si vengono ad esporre.

Più in particolare, per il rilievo della nullità della clausola di interessi ultralegali, nel mutuo fondiario in esegesi: il rilievo non è fondato, neppure secondo le previsioni di cui ad art. 1346 e 1418 cc. Invero, per relationem, il tasso ultra-legale era individuato o individuabile agevolmente, con il richiamo al parametro "prime rate abi" (vedi il documento incorporante il titolo mutuo fondiario: art. 1362 cc).

Sul punto, vedasi anche la legge 154/1992 e l'art.1284,co.3 del cc.

Per l'eccezione di non debenza degli interessi anatocistici ex art.1283 cc: il rilievo non è pertinente, in un caso come quello in analisi, in deroga – art. 14 preleggi, dato che trattasi di obbligazione da mutuo fondiario – vedi t.u.b. ad hoc e normativa precedente. Nello specifico: l'affermazione di cui sopra torva conforto argomentativo e deriva dal disposto dall'art.14 del dpr n.7/1976, che prevede un caso di anatocismo ex lege. Tale norma risulta abrogata – medio tempore – dalla legge 175/1991. Però, il citato art.14 (come tutto il testo normativo di riferimento) è stato fatto rivivere a seguito della abrogazione della norma abrogante, da parte dell'art.161 del tub – d. lgs.385/1993. Trattasi di norma ad hoc, per tutelare gli istituti di credito che si espongono nell'erogare mutuo fondiario, anche in situazioni di alto rischio di non recupero

dell'erogato; di qui,una ipotesi di spiegazione e/o ragionevolezza della norma ordinaria in commento. Ciò posto,non emergono profili di non legittimità costituzionale della norma ordinaria in analisi,in termini di evidenza. Non si esercita,pertanto,il sindacato incidentale di sospetta illegittimità: carenza dei presupposti.

Per la domanda in riconvenzionale dell'opponente: non è ammissibile,in quanto l'opponente è attore in senso sostanziale e pertanto non ha possibilità di utilizzare l'art.36 cpc,invocabile solo dal convenuto.

Regime delle spese: posto che,per dirimere il caso nei termini di cui sopra,si è dovuto affrontare anche il problema dell'effetto di abrogazione di norma abrogante,di non immediata decodifica – a livello ermeneutico – e di qui la legittimazione almeno in fatto ad un pronunciato giurisdizionale,ricorrono sufficienti ragioni per compensare le spese di causa.

PQM

Ogni diversa domanda ed eccezione non accolta;

definitivamente pronunciando;

così dispone:

non accoglie l'opposizione all'esecuzione de qua, ex art.615 cpc, in quanto non fondata, per le ragioni di cui in motivazione – titolo esecutivo da mutuo fondiario non inficiato da nullità;

dichiara compensate tra le parti le spese di causa.

Ravenna, così deciso il giorno 01.08.2011



[Handwritten signature]



Il giudice.
IL GIUDICE
Dr. *[Handwritten signature]*
Giorgio *[Handwritten signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 12 SET. 2011
IL CANCELLIERE
[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI RAVENNA

Registrato n. 11.10.011

al n. 3476

previo p.n.

[Handwritten signature]
IL CANCELLIERE

COPIA CONSERVATA ALL'ORIGINALE
Ravenna il 05.12.011

IL CANCELLIERE
[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI RAVENNA -UFFICIO UNICO ESECUZIONI E NOTIFICHE

A richiesta dell'Avv. Gabriele Spizuoco, quale procuratore e difensore del Banco Popolare di Verona e Novara Soc. Coop. a r.l., io sottoscritto A. Uff. Giud., addetto al suintestato Ufficio, ho notificato il presente atto:

1) - all'avv. Roberto Di Napoli, quale procuratore costituito di _____, nel domicilio eletto presso la cancelleria civile del Tribunale di Ravenna, ivi consegnandone copia che dichiaro conforme all'originale, al sig.

2) - all'avv. Roberto Di Napoli, quale procuratore costituito di _____, nel domicilio eletto presso la cancelleria civile del Tribunale di Ravenna, ivi consegnandone copia che dichiaro conforme all'originale, al sig.

*Cardone
Ca*

09 DIC. 2011



CRON. A N. 11694

SPECIFICA

Diritto €

Trasferta €

Km.

TOTALE €

10% Trarf. €

Spese postali €

€

TOTALE € 6,84

Tassa pagata virtualmente

Ra, il 9 DIC 2011

L'Ufficiale Giudiziario